



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2023 n.197

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, comma 21 della Legge 15 settembre 2023 n.132;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.52 adottata nella seduta del 21 dicembre 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E RELATIVE SANZIONI

Art. 1

(Disposizioni straordinarie in merito alla Cassa Integrazione Guadagni)

1. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche è così modificato:
“a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per cinque. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria;”.
2. Il comma 4 bis dell'articolo 14 della Legge n.73/2010 è così modificato:
“4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell'ambito della propria autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, i quali devono essere inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:
 - a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
 - b) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo, al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate ovvero adottande;
 - c) l'elenco dei dipendenti e le ore di cassa integrazione effettivamente utilizzata ai fini del controllo del principio della rotazione.”.

Art. 2

(Disposizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni)

1. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. per qualsiasi causa, i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno precedente.

2. A parziale modifica, limitata alla Cassa Integrazione Guadagni, di cui al comma 11 dell'articolo 6 della Legge n.73/2010 e successive modifiche, l'erogazione della medesima per la causa 2) non è concessa:

- a) qualora l'operatore economico sospenda l'attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l'intero orario di lavoro di tutti i dipendenti per tutta la settimana lavorativa. L'operatore economico dovrà garantire l'operatività minima di un lavoratore impiegato per almeno venti ore settimanali. Eventuali deroghe potranno essere definite da apposito regolamento della Commissione Cassa Integrazione Guadagni da approvarsi all'unanimità dei suoi componenti;
- b) ai dipendenti che risultano essere soci e amministratori sotto qualsiasi forma dell'attività interessata o che lo siano stati entro i dodici mesi antecedenti, compresi i soci delle cooperative tranne quelle appartenenti ai settori di produzione e lavoro, consumo e distribuzione o servizi;
- c) ai dirigenti;
- d) al coniuge e ai parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, di soci e di amministratori di società e cooperative, salvo il caso in cui siano assunti continuativamente da almeno cinque anni;
- e) qualora l'operatore economico, nelle stesse giornate della richiesta, abbia lavoratori distaccati da altra impresa o abbia assunto lavoratori occasionali per la stessa mansione dei dipendenti in C.I.G.;
- f) qualora l'operatore economico, nel mese in cui si richiede la C.I.G., usufruisca di solidarietà familiare;
- g) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., siano stati avviati CO.CO.PRO;
- h) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., sia stato assunto personale per la medesima mansione o per mansioni equiparabili o inferiori del personale in C.I.G.;
- i) se, all'interno dell'attività economica, siano attivi CO.CO.PRO per un numero superiore al 5 per cento del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- j) ai dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative che svolgano ruoli direttivi o politici;
- k) ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica con riferimento alle funzioni strettamente connesse all'attività sportiva, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico.

3. Il limite di cui al comma 2, lettera h) non si applica nel caso in cui le assunzioni siano state fatte:

- a) per sostituzioni di personale in malattia continuativa ovvero infortunio o con prognosi superiori a trenta giorni o dimesso e solamente nel caso in cui il lavoratore subordinato da sostituire non abbia usufruito di C.I.G. a tempo pieno nel mese in corso. In tal caso, si considera superato il limite dei cento giorni per richiedere la C.I.G. sul lavoratore neoassunto;
- b) per sostituzioni di personale a seguito di mancato rinnovo consensuale, ai sensi della lettera b), comma 3 del decreto delegato 30 ottobre 2023 n.153.

Art. 3 (Sanzioni)

1. Qualora sia rilevata la presenza sul luogo di lavoro, anche se non in atteggiamento lavorativo, di lavoratori in C.I.G., l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, di seguito in breve ULPA, Sezione Ispettorato del Lavoro applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), maggiorata di euro 100,00 (cento/00) per ciascun lavoratore coinvolto ed il non percepimento del rimborso della C.I.G. per i lavoratori presenti sul luogo di lavoro dalla data dell'ispezione e per tutta la durata della richiesta.

2. Oltre alle limitazioni e sanzioni, di cui al comma 1, ULPA, Sezione Ispettorato del Lavoro, applica la sanzione prevista dal comma 1 in maniera triplicata e la non ammissione sino ad un massimo di tre mesi al ricorso alla C.I.G. qualora contestualmente vengano rilevate le seguenti irregolarità:

- a) prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
- b) presenza di lavoratori irregolari;
- c) presenza di lavoratori occasionali o lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1), lettera b) della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ed escluse le fattispecie di distacchi di lavoratori provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale;
- d) vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di comportamenti riconducibili al comma 1 nel periodo compreso fra la data dell'accesso ispettivo ed i ventiquattro mesi precedenti.

3. ULPA, Sezione Ispettorato del Lavoro, segnala all'Autorità Giudiziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n.73/2010.

4. ULPA, Sezione Ispettorato del Lavoro, nell'ambito delle attività ispettive, qualora sulla base della documentazione acquisita dall'operatore economico o da altri uffici della Pubblica Amministrazione si desuma un'attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, ricade nelle fattispecie previste al comma 1 e 2 lettera a).

5. Il procedimento sanzionatorio segue la procedura di cui all'articolo 89 della Legge 21 dicembre 2009 n.168. I ricorsi sulle sanzioni amministrative sono esperiti ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

6. ULPA, Sezione Ispettorato del Lavoro, informa la Commissione Cassa Integrazione Guadagni in merito alle ispezioni effettuate per la verifica del rispetto delle norme sulla CIG e alle sanzioni comminate anche per lavoro irregolare con cadenza mensile.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 producono i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Massimo Andrea Ugolini